

Agenzia delle Entrate

UFFICIO RELAZIONI ESTERNE

Comunicato Stampa del 01/08/2006

Oggetto:

Modalita' e codici tributo per la restituzione delle agevolazioni ritenute incompatibili dalla Commissione europea

Testo:

L'Agenzia delle Entrate comunica che con la risoluzione n. 92 del 24 luglio 2006, reperibile sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it, sono stati istituiti appositi codici tributo per consentire, a decorrere dal 2 agosto 2006, i versamenti per la restituzione delle agevolazioni dichiarate incompatibili con il mercato comune.

Gli incentivi sono stati ritenuti incompatibili dalla Commissione europea con le decisioni C 591, del 16 marzo 2005, e C 3302, del 6 settembre 2005, decisioni che sono direttamente e immediatamente efficaci nell'ordinamento interno.

Si tratta, in particolare, degli importi relativi alle imposte non corrisposte per effetto delle agevolazioni fiscali fruite dalle societa' le cui azioni sono state ammesse alla quotazione in un mercato regolamentato di uno Stato membro dell'Unione europea (disciplinate dall'art. 1, comma 1, lett. d ed art. 11 del d.l. 30.09.2003, n. 269) e dagli Organismi di investimento collettivo dei valori mobiliari specializzati in societa' quotate di piccola e media capitalizzazione (disciplinate dall'art. 12 del d.l. 30.09.2003, n. 269). Ai predetti importi vanno aggiunti gli interessi calcolati secondo le disposizioni del Capo V del Regolamento comunitario n. 794 del 2004.

I tassi di riferimento per il calcolo dei predetti interessi sono consultabili sul sito Internet dell'Unione europea al seguente indirizzo: www.europa.eu.int/comm/competition/state_aid/others/reference_rates.html.

Per far si' che l'Agenzia delle Entrate non debba procedere alla riscossione coattiva dell'aiuto indebitamente utilizzato, sara' cura dei contribuenti interessati produrre, all'ufficio locale di competenza dell'Agenzia delle Entrate, copia del modello F 24 attestante l'avvenuta restituzione dell'aiuto.